



COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 Del 30-07-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ROSSI ELIA	P	RISERVATI TIZIANA	P
CIACCI CAMILLA	A	ROSATI STEFANO	A
CANGHIARI LUCA	P	DIOTALEVI YASHA MARIA GIUSEPPE	P
BROCCOLI LORENZO	P	DI FRANCESCO SILVIA	P
OTTAVIANI LORIS	P	GIUSTI MATTIA	P
OTTAVIANI FABIO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

Assume la presidenza **ROSSI ELIA** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE BALDELLI MARIA AURELIA**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CANGHIARI LUCA
RISERVATI TIZIANA
GIUSTI MATTIA

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO che: - l'articolo 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;

- l'articolo 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alla disciplina dell'I.M.U. e della TASI, ad eccezione della TARI.

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con

DELIBERA DI CONSIGLIO n.29 del 30-07-2020 COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili I.M.U. il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e relative pertinenze: **aliquota pari al 0,00 per mille** (art. 1, c.740, L.n. 160/2019)

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 5,00 per mille** (art. 1, c.748, L.n. 160/2019)

DELIBERA DI CONSIGLIO n.29 del 30-07-2020 COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,20 per mille** (art. 1, c.753, L.n. 160/2019);
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari allo 1 per mille** (art. 1, c.751, L.n. 160/2019);
- fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari allo 1 per mille** (art. 1, c.750, L.n. 160/2019);
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili: **aliquota pari al 10,40 per mille** (art. 1, c.754, L.n. 160/2019);
- terreni agricoli: **esenti** in quanto il Comune di Monte Grimano Terme rientra tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

RITENUTO di dover confermare la detrazione ordinaria per l'abitazione principale di € **200,00**.

RITENUTO, altresì, di stabilire, per usufruire dell'aliquota ridotta per le abitazioni concesse in uso a parenti di primo grado, l'obbligo di presentazione di apposita autocertificazione entro il termine del 16/12/2020;

DATO ATTO che con la fissazione delle aliquote e detrazioni sopra descritte la previsione di entrata al titolo I Cap. 151 "Imposta Municipale Propria" del bilancio 2020, si determina in complessivi Euro 289.500,00;

VISTO, l'articolo 138 del Decreto Legge n. 34/2020 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" che ha espressamente abrogato il comma 779 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che prorogava fino a giugno l'approvazione degli atti deliberativi dei comuni per l'IMU;

DATO ATTO che in sede di conversione del Decreto Rilancio n. 34/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30.09.2020;

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato di dare atto che le aliquote, così come stabilite con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, decorrono il 1° gennaio 2020; di dare altresì atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, il presente provvedimento sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

PROPONE

1. **LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:
Di approvare le seguenti aliquote I.M.U. per l'anno 2020:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 1,00 per mille;
 - c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 1,00 per mille;
 - d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,20 per mille;
 - e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,40 per mille;
 - f) terreni agricoli: esenti in quanto il Comune di Monte Grimano Terme rientra tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

4. **DI DARE ATTO** di confermare la detrazione ordinaria per l'abitazione principale di € **200,00**.

3. **DI DARE ATTO** che le aliquote, così come stabilite con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, decorrono il 1° gennaio 2020;

4. **DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE: in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
ROSSI ELIA

PARERE: in ordine alla **Regolarità contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio
ROSSI ELIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

VISTO l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ove si dispone che

«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, (omissis) le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati (omissis) dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 01/04/2020 oggetto: misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 ove si individuano le modalità tecniche per l'effettuazione delle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza a cui si fa espresso ed esplicito rinvio

Risultano le seguenti persone collegate in videoconferenza:

- **Sindaco**: presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Segretario Comunale** :da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Canghiari Luca**: presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Broccoli Lorenzo**: presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Ottvaiani Loris**: presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Ottaviani Fabio**: da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

DELIBERA DI CONSIGLIO n.29 del 30-07-2020 COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

- **Riservati Tiziana:** presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Diotalevi Yasha Maria Giuseppe:** da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Di Francesco Silvia:** da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Giusti Mattia:** presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Attestato che la seduta si è svolta con le modalità sopra descritte, in particolare: appello nominale, verifica che tutti i componenti interagivano nella discussione e della modalità telematica della seduta;

Udita la relazione illustrativa del collaboratore **Mura Stefania**

Udito l'intervento di **Ottaviani Fabio**

Presenti n. 9

Votanti n. 9

Astenuti n. 0

Con voti unanimi e favorevoli resi per appello nominale;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto:
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020”.

Ed inoltre stante l'urgenza a provvedere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli ed unanimi di n. 9 consiglieri presenti e votanti espresso per voto nominale,

DELIBERA

DI RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 comma 4°, TUEL approvato con D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

-

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
ROSSI ELIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BALDELLI MARIA AURELIA

Prot. n.

Lì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs. 267/2000.

- ❑ Viene inviata, oggi stesso, al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti del Comune in relazione al disposto dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
- ❑ Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data _____ ad altri Enti ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
- ✓ Trattasi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Lì 11-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BALDELLI MARIA AURELIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-08-2020 al 26-08-2020, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE